

ASSOCIAZIONE LIGURE ALLERGICI

STATUTO

Viste le norme, in ottemperanza al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore), l'**Associazione Ligure Allergici (A.L.A.)** costituita nel 2003 secondo le allora vigenti leggi, nell'anno 2019 aveva adeguato il suo Statuto e lo aggiorna come segue:

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'Ente del terzo settore denominato, "ASSOCIAZIONE LIGURE ALLERGICI ODV" (A.L.A.), che assume la forma giuridica di Associazione.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di organizzazione di volontariato e iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, di seguito detta anche "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti,
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, secondo le indicazioni dell'Organo di Amministrazione. L'Associazione potrà istituire o chiudere sezioni mediante delibera dell'Organo di Amministrazione (come da successivo art. 3) al mero scopo di diffondere il perseguimento delle finalità associative a livello locale.

ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 1 L'Organizzazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi e mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, capoversi a) d) i) u) w).

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà svolgere:

- assistenza agli allergici e/o asmatici e alle loro famiglie sulla gestione della propria malattia e sull'accesso ai diritti ad essi riconosciuti dal Regolamento UE 1169/2011 e successivi aggiornamenti europei e nazionali e promozione della corretta e piena applicazione dello stesso,
- divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento di asma e allergie,
- diffusione della conoscenza e dell'educazione sulle allergie alimentari nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato,
- formazione e aggiornamento del personale addetto alla ristorazione, sugli allergeni contenuti nel cibo, proponendo anche alimenti privi di allergeni



- onde consentire alle persone allergiche di seguire in sicurezza la propria dieta anche fuori casa,
- collaborazione con Università per ricerche legate ad allergie e asma,
 - collaborazione per la redazione di elaborati e/o tesi per studenti su asma e allergie,
 - realizzazione di materiale editoriale, trasmissioni televisive e video per informare i pazienti allergici e asmatici e le loro famiglie sulla conoscenza della propria malattia,
 - cessione gratuita di farmaci e materiali destinati ai soggetti allergici e/o asmatici in situazioni di particolare disagio,
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti allergici e asmatici e l'accesso alle tutele e ai diritti,
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi dell'Associazione Ligure Allergici ODV,
 - raccolta dati sulla diffusione di asma e allergie,
 - promozione della conoscenza di asma e allergie attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (ad esempio: scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale,

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

- 2 Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 3 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

ART. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

- 1 L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 1 L'Organizzazione è a carattere aperto.
- 2 Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 3 L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda da compilarsi su apposita Scheda di iscrizione. La deliberazione è annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
- 4 L'Organo di Amministrazione deve, entro 90 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 5 Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere firmate da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne eserciti la tutela, che sottoscrive la domanda rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendone verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6 Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se richiesta.
- 7 Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - **Dimissioni volontarie**, presentate all'Organo di Amministrazione da comunicare per iscritto al Presidente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec (associazioneligureallergici@pec.it).
 - **Decadenza automatica** a seguito del mancato pagamento della quota associativa, quando previsto, entro il termine prefissato dall'Assemblea.
 - **Morte** (in caso di persona fisica), o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
 - **Irreperibilità**, qualora il Socio non comunichi le eventuali variazioni del proprio numero telefonico e/o indirizzo postale e/o di posta elettronica, non consentendo di fatto all'Associazione di tenere i contatti con lo stesso. Lo stato di irreperibilità dovrà essere accertato e deliberato dall'Organo di Amministrazione.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI (detti anche Soci)

- 1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2 Gli associati dell'Organizzazione hanno diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
- 3 Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e le date annualmente stabiliti;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.
- 4 Tutti i soci che comunichino un indirizzo di posta elettronica riceveranno a quell'indirizzo note informative sull'attività dell'Associazione; le stesse saranno comunque pubblicate nel sito associativo.
- 5 I soci si impegnano a versare il contributo associativo annuale, quando previsto, e a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi e con gli impegni sottoscritti dall'Associazione nei confronti delle altre associazioni nazionali e organismi internazionali.
- 6 I soci si impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative ad asma e allergie e delle finalità associative.

ART. 7 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 1 L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3 L'organo preposto alla gestione concreta dei volontari è l'Organo di Amministrazione.
- 4 Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs, 117/2017.
- 5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 6 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs, 117/2017.
- 7 L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – QUOTA SOCIALE

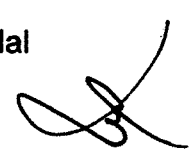
L'Assemblea fissa l'entità dell'eventuale quota associativa da corrispondere per l'anno successivo, e la data entro cui dovrà essere versata; essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali, quando previste, non hanno diritto di voto. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI, GRATUITÀ E DURATA

- 1 Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di Amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
- 2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
- 4 L'Organizzazione potrà dotarsi di un Comitato Scientifico il cui funzionamento verrà definito da apposito Regolamento.

ART. 10 – ASSEMBLEA

- 1 L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
 - 2 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
 - 3 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec o altro mezzo tecnologico idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato, e deve essere affissa nella sede associativa.
 - 4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.
- 

- 5 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 7 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
- 8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 9 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in presenza e/o in audio video conferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 10 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in entrambi i casi, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11 L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è valida con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
- L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea.
- Nel caso di scioglimento o liquidazione l'Assemblea straordinaria nomina in tale sede anche il liquidatore, scegliendolo di preferenza tra i componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 12 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 13 L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; quando si effettuano le elezioni dei membri dell'Organo di Amministrazione, nel verbale dell'Assemblea devono essere indicati i nominativi di tutti coloro che sono stati votati; a tale elenco si potrà eventualmente ricorrere in occasione di eventuali sostituzioni dei membri dell'Organo di Amministrazione, attingendo all'elenco dei non eletti, in ordine decrescente, rispetto alle preferenze ottenute, partendo dal primo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio (o rendiconto) consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (detto anche Consiglio Direttivo)

- 1 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri (detti anche Consiglieri). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati degli enti associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2 Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.
- 3 L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato
- 4 L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e la riunione può svolgersi in presenza e/o in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 5 L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 6 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o ogni altro mezzo anche tecnologico, idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Si ritiene comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo se sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone a discutere e deliberare quanto posto all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di

entrambi dal Consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

- 8 Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede attingendo dall'elenco dei non eletti nell'ultima Assemblea, in ordine decrescente, rispetto alle preferenze ottenute, partendo dal primo, tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. I membri aggiunti rimangono in carica solo fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria.

- 9 L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra l'Organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- delibera circa l'immissione degli aspiranti associati e, nel caso, motivandone il rigetto;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente; stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

- 10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 11 La decadenza del Consigliere e dalle cariche connesse, può avvenire per:

- **perdita** della qualità di socio;
- **dimissioni**. Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica dalla comunicazione del Presidente;
- **assenza** da tre riunioni ordinarie consecutive, in carenza di un legittimo impedimento;
- **esclusione**. L'esclusione di un Consigliere può essere proposta per gravi e comprovati motivi dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Successiva. L'esclusione deve essere comunicata al Consigliere a mezzo di lettera raccomandata A.R. o pec. Contro la deliberazione di esclusione il Consigliere può proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.
- 2 L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- 3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno) e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
 - 2 L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 

- 3 L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 – RISORSE

- 1 L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi dello stesso articolo e della normativa vigente.
- 2 L'Associazione è dotata di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione.

ART. 16 – BILANCIO D'ESERCIZIO

- 1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3 Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – RAPPORTI DI LAVORO

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti fermo restando che rivestano la qualifica di enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto disposto dall'art. 9 del codice del Terzo Settore.

Art. 21 – STATUTO

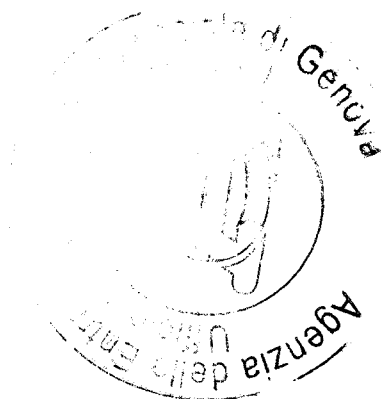
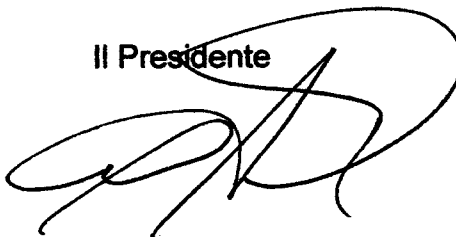
- 1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2 L'Assemblea può deliberare eventuali Regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina dei aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applica il codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto, e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione e ogni altra disposizione applicabile alle attività svolte.

Genova, 18 dicembre 2023

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA
22 DIC 2023 1784 53
Col pagamento F23/F24 di Euro ESSENTE
IL FUNZIONARIO
(Profilo)